



PROPOSTA DI LEGGE
“PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI”

Consiglieri firmatari:

Giovanni Epifani

Filippo Caracciolo

Gerardo De Gennaro

Francesco Ognissanti

Presentata l'8 settembre 2010



Partito Democratico

”

La presente Proposta di Legge si rende necessaria per dotare la Regione di una propria normativa per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che tenga conto della recente normativa comunitaria sulla materia e della evoluzione di quella nazionale.

Come è noto entro il prossimo dicembre gli Stati membri adotteranno le norme interne di recepimento della nuova direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La stessa direttiva prevede obiettivi obbligatori per gli Stati membri per il raggiungimento del 20% della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.

L'Italia è tenuta a raggiungere l'obiettivo al 2020 per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia pari al 17%. Nell'ordinamento comunitario è immanente il principio del controllo del consumo di energia europeo e del maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili che, assieme ai risparmi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e per il rispetto del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici oltre il 2012.

La filosofia della innovata normativa comunitaria impone per l'appunto il perseguimento di obiettivi obbligatori ed un consistente incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili per conseguire il risultato della realizzazione di un modello energetico fondato sulle fonti diverse da quelle convenzionali.

Nell'ambito della direttiva è pure previsto un ruolo importante delle Regioni e degli enti locali.

Con Decreto del 06/08/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Con Decreto del 06/08/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati stabiliti nuovi criteri per l'incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

L'8 luglio 2010 su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e quello per i Beni e le Attività Culturali, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha approvato le Linee guida per il procedimento inerente l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

La Legge Comunitaria 2009 all'articolo 17 riporta la delega per il recepimento della direttiva 2009/28/CE e in tale ambito la semplificazione delle procedure autorizzatorie, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della D.I.A. per gli impianti con capacità di generazione non superiore ad 1 MWe alimentati dalle fonti di cui alla lett. a) dell'articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 387/2003.

E' pure previsto che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali, industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti apparecchiature e sistemi di elettricità, calore e freddo da fonti rinnovabili.

La Legge 129 del 2010 di conversione del D.L. 105 del 2010, recante misure urgenti in materia di energia, ha previsto una norma speciale che fa salvi gli effetti delle D.I.A. per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle riportate nella tabella A del D. Lgs. 387/2003, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore della Legge (entro il 14 gennaio 2011).

Nella stessa norma è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisca opportune misure affinché l'istanza di autorizzazione unica sia accompagnata da congrue garanzie

finanziarie a carico del richiedente e di eventuali successivi subentranti.

All' Autorità per l'energia è stato richiesto di definire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.

L'evoluzione legislativa sopra tratteggiata dimostra una seria attenzione della normativa comunitaria al settore dell'energia da fonti rinnovabili e concrete iniziative per il suo sviluppo e il perseguimento degli obiettivi obbligatori.

In tale direzione è stato redatto il piano di azione per le energie rinnovabili dell'Italia comunicato all'Unione in cui si evidenziano gli obiettivi e le traiettorie per le energie rinnovabili, in considerazione del consumo finale di energia atteso per il periodo 2010/2020, e illustrate le misure per il conseguimento degli obiettivi.

In sede di Conferenza Unificata Stato Regioni per la approvazione delle Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili si è auspicato che le Regioni procedano in tempi rapidi agli adempimenti previsti dalle linee guida.

Nell'ultimo rapporto della SVIMEZ sulla situazione del Mezzogiorno è stata data una rilevante importanza per lo sviluppo delle Regioni del Sud al settore delle energie rinnovabili.

Dai dati diffusi emerge un importante ruolo della Regione Puglia per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I MW installati di eolico e di impianti a biomasse al 31/12/2008 risultano pari ad 862 e 139, mentre i MW installati per il fotovoltaico al 31/07/2010 risultano pari a 259.

La superficie della Regione Puglia è pari 19.358 Km² e la popolazione è di 4.079.702.

Il territorio è prevalentemente composto da aree pianeggianti pari al 53,2%, da collina per il 45,3% e da aree di montagna per il restante 1,5%.

I Comuni pugliesi sono 258.

La Sicilia è la Regione del Sud più estesa avente una superficie di 25.710 Km² e una popolazione di 5.037.799.

Il territorio è composto prevalentemente da aree collinari per il 61,4%, da aree di montagna per il 24,4% e da aree pianeggianti per il 14,2%. I MW installati al 31/12/2008 di eolico sono 795, di idro 152 e di impianti a biomasse 19, mentre i MW installati per il fotovoltaico al 31/07/2010 risultano pari a 54.

I Comuni siciliani sono 390.

La Campania è un'altra Regione del Sud estesa per 13.595 Km² con una popolazione di 5.813.542, il territorio è prevalentemente composto da aree collinari per il 50,8%, da aree di montagna per il 34,6% e da aree pianeggianti per il 14,6%.

I MW installati al 31/12/2008 di eolico sono 653, di idro 334 e di impianti a biomasse 1.044 (comprende i residui dei rifiuti), mentre i MW installati per il fotovoltaico al 31/07/2010 risultano pari a 32.

I Comuni campani sono 551.

La più importante Regione del Nord, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è la Lombardia, estesa per una superficie di 23.865 Km² con una popolazione di 9.742.676, il cui territorio è prevalentemente composto da aree pianeggianti per il 47,1%, da aree di montagna per il 40,5% e dal restante 12,4% di aree collinari.

I MW installati al 31/12/2008 di idro 4.919 e di impianti a biomasse 409, mentre i MW installati per il fotovoltaico al 31/07/2010 risultano pari a 153.

I Comuni lombardi sono 1.546.

Dall'esame dei dati emerge una particolare vocazione del nostro territorio per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili che dovrebbe proseguire con il parallelo ridimensionamento delle produzioni di energia elettrica da fonti convenzionali.

E' noto anche al legislatore che un rilevante e complesso contenzioso occupa quotidianamente i Giudici amministrativi sulla materia delle energie rinnovabili.

Come osservato dagli stessi Giudici ad essi viene oramai rimessa la risoluzione delle vicende più spinose del diritto pubblico dell'economia.

Secondo essi il rilevante protagonismo delle Regioni con allarmanti problemi di riparto di competenze gli pone il continuo problema di costituzionalità.

Inoltre la problematicità dell'istituto autorizzativo soprattutto con riguardo ai tempi del procedimento, alla idea di semplificazione anche per interventi che presentano tuttavia una incidenza urbanistica ambientale, l'esistenza di convenzioni pubblicistiche tra enti locali e privati sono foriere di ulteriori contenziosi.

Ne consegue la constatazione di un fallimento della separazione dei poteri, che in uno con lo svilupparsi del diritto dell'ambiente sposta frequentemente le decisioni finali nella materia della green economy dalla sede politica amministrativa a quella giudiziaria.

La attuale L.R. in vigore andrebbe quindi integrata.

E ciò sia per il necessario coordinamento con le nuove sopraggiunte normative sia perché gli artt. 2 (commi 1,2 e 3) e 3 (commi 1 e 2) sono stati dichiarati incostituzionali dalla Consulta.

Nello specifico i divieti previsti dall'art. 2 per gli impianti fotovoltaici e eolici contrasterebbero con l'art. 12, co. 10 del D. Lgs. 387/03 e in assenza di linee guida nazionali non sarebbe consentito alle Regioni di provvedere autonomamente all'individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Le previsioni dell'art. 3 che introduceva lo strumento della DIA per gli impianti sino a 1 MWe hanno avuto stessa sorte in quanto le maggiori soglie di capacità di generazione possono essere individuate solo con DM.

Anche l'art. 4 era stato oggetto di censura nella parte in cui prevede una serie di impegnative condizioni cui è subordinata l'autorizzazione

unica. La questione è stata però dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale.

Nel 2008 - in assenza di adempimenti a livello centrale – la Regione emanò una normativa che voleva essere di impulso per lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili.

Il giudizio sull'operato del Consiglio regionale nella precedente Legislatura non può che essere positivo visto che all'inerzia dello Stato centrale doveva necessariamente seguire una iniziativa delle Regioni che sulla materia risultano competenti in termini di concorrenza alla luce del nuovo riparto di competenze dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Tant'è che si sono susseguite anche leggi di altre Regioni che si incaricavano di disciplinare la materia. Le iniziative legislative regionali sono state per la maggior parte impugnate dallo Stato innanzi la Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.

Nel corso del 2010 e - si deve ritenere – anche per ricomporre una situazione di leale e utile cooperazione tra Stato e Regioni sono state emanate diverse norme dello Stato e finalmente le Linee guida per il procedimento inerente l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Essendosi verificate diverse e nuove situazioni (l'approvazione del piano nazionale, gli obiettivi obbligatori per lo Stato e le Regioni, il burden sharing per le singole Regioni) è sicuramente utile rimettere mano alla normativa regionale e predisporre una legge quadro sulla materia con cui raggiungere in estrema sintesi l'obiettivo di:

1. recepire - per quanto di competenza - la direttiva 2009/28/CE sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. adeguare la normativa relativa alle autorizzazioni uniche alle linee guida nazionali;
3. semplificare tutti gli iter autorizzativi di competenza della Regione;
4. individuare in tempi congrui le aree e i siti non idonei per la realizzazione degli impianti;

5. promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili anche sul piano delle incentivazioni delle realizzazioni degli impianti;
6. promuovere e attuare un piano straordinario per l'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi strutturali della programmazione 2007/2013;
7. responsabilizzare gli enti locali per l'assolvimento di ogni loro incombenza utile al perseguimento dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e evitare l'effetto di atteggiamenti di NIMBY;
8. assicurare il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento degli impianti in dismissione;
9. istituire una Consulta Regionale - composta da rappresentanti del sistema imprenditoriale del settore, del sistema universitario e degli enti locali - competente ad esprimere obbligatori pareri sulla modifiche o integrazioni della Legge, su ogni atto di programmazione nel settore delle energie rinnovabili e sui piani di incentivazioni e sviluppo comunque denominati.

Con l'approvazione della stessa la Regione avrà uno strumento legislativo rispettoso dell'ordinamento comunitario e statale sulla materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, iter autorizzativi rispettosi delle linee guida nazionali, processi decisionali e programmatori che prevedono il coinvolgimento degli enti locali e un organismo di sintesi degli attori principali del sistema economico di riferimento.

Proposta di Legge
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Art. 1
(Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 dello Statuto della Regione Puglia, inerente la tutela del territorio e delle tradizioni regionali e la valorizzazione ambientale, paesaggistica, architettonica, storico-culturale e rurale, dei compiti e finalità di cui agli articoli 9 e 11 dello Statuto, inerenti la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali e l'incentivazione dello sviluppo sostenibile dell'economia pugliese, del diritto di iniziativa popolare di cui all'articolo 15 e dei principi dell'azione amministrativa di cui all'articolo 51 dello Statuto, la presente Legge dà attuazione – per quanto di competenza delle regioni – della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
2. La Regione Puglia recepisce i principi della direttiva 2009/28/CE secondo cui
 - costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre l'emissione di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto oltre il 2012:
 - a) il controllo del consumo di energia europeo;
 - b) il maggior ricorso alle energie da fonti rinnovabili;
 - c) i maggiori risparmi energetici;
 - d) gli aumenti dell'efficienza energetica;
 - è necessario il ricorso all'energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
 - sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;
 - gli Stati membri dovrebbero sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia e promuovere il ricorso ai fondi strutturali;
 - favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili determina impatti positivi sullo sviluppo regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro;
 - lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili è strettamente collegato all'aumento dell'efficienza energetica;
 - occorre favorire lo sviluppo di tecnologie decentrate per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- il sistema degli obiettivi obbligatori e quello del 20% per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili rappresentano obiettivi appropriati per creare la stabilità a lungo termine necessaria per le imprese per l'effettuazione di investimenti razionali e sostenibili nel settore;
- l'utilizzo di materiale agricolo per la produzione di biogas offre notevoli vantaggi ambientali nella produzione di calore e elettricità;
- occorre fissare obiettivi obbligatori per gli Stati membri in linea con le quote del 20% per l'energia da fonti rinnovabili;
- occorre creare certezze per gli investitori e stimolare lo sviluppo di tecnologie per la generazione di energia da ogni tipo di fonte rinnovabile;
- al fine del raggiungimento degli obiettivi obbligatori gli Stati membri devono seguire una traiettoria di avanzamento dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili adottando un piano di azione nazionale;
- per la realizzazione degli obiettivi della direttiva la Comunità e gli Stati membri debbono destinare consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie dei settori delle energie rinnovabili;
- gli Stati membri possono incoraggiare le autorità locali e regionali a fissare obiettivi superiori a quelli nazionali per le energie rinnovabili;
- occorre garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionale per le energie rinnovabili e prevedere meccanismi di cooperazione tra Stati membri;
- è opportuno rendere noti ai consumatori i costi esterni della produzione e del consumo di energia, compresi quelli eventuali di tipo ambientale, sociale e sanitario;
- occorre promuovere una cooperazione strategica tra Stati membri, regioni e enti locali per realizzare un modello energetico incentrato sulle energie da fonti rinnovabili;
- per contenere il costo del conseguimento degli obiettivi della direttiva va favorito il consumo di energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e introdurre misure di flessibilità sotto forma di trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni;
- i progetti comuni con uno o più paesi terzi debbono riguardare impianti di nuova costruzione;
- le procedure autorizzatorie per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate ai progetti specifici;
- le regioni e gli enti locali debbono tener conto della struttura specifica del settore delle energie da fonti rinnovabili quando modificano le

procedure autorizzatorie e prevedere procedure semplificate con calendari trasparenti;

- gli Stati membri dovrebbero tener conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici nell'applicazione delle norme amministrative e nella pianificazione della realizzazione di impianti industriali;
- per favorire il contributo dei singoli cittadini per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva le autorità competenti potrebbero sostituire le autorizzazioni con semplici comunicazioni per l'installazione di piccoli dispositivi decentrati per produrre energia da fonti rinnovabili;
- occorre assicurare la coerenza tra gli obiettivi della direttiva e la normativa ambientale della Comunità;
- è opportuno promuovere sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati con energia da fonti rinnovabili;
- occorre incoraggiare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edilizia.

Art. 2

(Piano energetico ambientale regionale)

1. La Regione aggiorna e/o integra il PEAR vigente nel rispetto del piano di azione

nazionale per le energie rinnovabili - adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE - entro il 31/03/2011.

Art. 3

(Interventi in materia di riequilibrio ambientale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della Legge 23/08/2004 n. 239, al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi nei quali, a compensazioni di riduzioni programmate delle immissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Tali accordi devono espressamente quantificare le riduzioni delle immissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del PEAR.
2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità di quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs 387/2003.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle

Commissioni consiliari competenti e della Consulta regionale.

Art. 4

(Individuazione di aree non idonee)

1. Ai fini di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Regione, nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing nel rispetto dell'articolo 2, comma 167 della Legge 244/2007 e s.m.i., assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, individua le aree e i siti non idonei entro il 31/03/2011, secondo le modalità fissate al paragrafo 17 delle linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni l'8/07/2010.

Art. 5

(Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. L'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è attività libera. Ad essa si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio. La Regione può porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per

l'installazione di specifiche di tipologie di impianti nel rispetto delle modalità di cui al paragrafo 17 delle linee guida richiamate all'articolo 4. Non possono essere indette procedure pubblicitarie concessorie aventi ad oggetto l'attività di produzione di energia elettrica in quanto attività economica non riservata a enti pubblici.

2. Per la realizzazioni di impianti off shore trovano applicazione le leggi nazionali.
3. Ai fini autorizzatori sono altresì considerate le opere connesse ed è assicurato il rispetto del paragrafo 3 delle linee guida di cui all'articolo 4.
4. La Regione riceve dai gestori di rete informazioni trimestrali sulle soluzioni di connessione accettate dai soggetti proponenti per agevolare il coordinamento delle autorizzazioni degli impianti di connessione.
5. Ai fini di attività statistiche e di monitoraggio delle autorizzazioni uniche la Regione si avvale del supporto del Gestore dei servizi elettrici S.p.A..
6. In osservanza dell'articolo 51 dello Statuto della Regione e del paragrafo 6 delle linee guida nazionali, la Regione e le Province delegate pubblicano sul sito web le informazioni circa il regime autorizzatorio per tipologia, potenza e localizzazione degli impianti, l'autorità competente per il rilascio del titolo, la documentazione da allegare all'istanza, le copie necessarie, le modalità e i termini di conclusione dei procedimenti e la modulistica per l'autorizzazione unica. Inoltre, sono rese pubbliche sul sito web le planimetrie delle aree e dei siti non idonei e – nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali – le autorizzazioni

- uniche rilasciate ai sensi dell'articolo 12 D. Lgs. 387/03.
7. La Regione dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 lettera e D.Lgs 387/03 ai fini dell'aggiornamento delle linee guida nazionali con relazione annuale nel rispetto delle indicazioni del paragrafo 7 delle linee guida.
 8. Gli impianti, lavori e opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia sono realizzati con esonero dal contributo di costruzione. Sono a carico dei proponenti gli oneri istruttori determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0.02% dell'investimento.
 9. Fatte salve le previsioni regolanti interventi soggetti a D.I.A. e quelle relative alle attività di edilizia libera, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o Provincia delegata. Ai fini dell'individuazione dell'autorità competente per progetti che interessino più regioni o province delegate si osservano i paragrafi 10.5, 10.6 e 10.7 delle linee guida nazionali.
 10. L'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13 delle linee guida nazionali.
 11. Per lo svolgimento del procedimento unico sono osservate le indicazioni del paragrafo 14 delle linee guida nazionali.
 12. L'autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni nulla osta o atto di assenso e costituisce titolo a costruire e esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità ai progetti approvati e nei termini ivi previsti. Se occorre, costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Se necessaria, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico, salvo per gli impianti da realizzare in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Per l'ubicazione di impianti in zona agricola è osservato il paragrafo 15.3 delle linee guida nazionali.
 13. Nell'autorizzazione sono previste tutte le prescrizioni a cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. E' pure previsto un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori salvo proroghe giustificate e/o dovute a cause di forza maggiore. Eventuali aggiornamenti e/o rinnovi di autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica sono comunque osservate dal proponente.
 14. Costituiscono elementi positivi per la valutazione dei progetti la sussistenza di uno o più requisiti indicati nel paragrafo 16 delle linee guida nazionali. Confluiscono nel procedimento unico gli atti di assenso di cui all'elenco indicato nell'allegato 1 delle linee guida nazionali.
 15. Nell'autorizzazione unica potrà prevedersi l'individuazione di misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 delle linee

guida nazionali e definito con la redazione dell'aggiornamento e/o integrazione del PEAR o degli atti di tipo programmatico per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing.

16. Per il rilascio delle autorizzazioni ad installare impianti eolici va osservato quanto riportato nell'allegato 4 delle linee guida nazionali contenente elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli stessi.

Art. 6

(Deleghe alle Province)

1. Le Province sono delegate nelle funzioni di autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni uniche, nel rispetto delle competenze ricavabili dal paragrafo 10.5 delle linee guida nazionali, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a.....MW.

Art. 7

(Interventi soggetti a D.I.A. o di attività di edilizia libera)

1. Sono soggetti a D.I.A. e costituiscono interventi di attività di edilizia libera quelli richiamati e descritti ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazionali e all'articolo 21 del Decreto del 06/08/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stabiliti nuovi criteri per l'incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e per lo sviluppo di

tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

2. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali anche successive prevedono quale titolo autorizzativo la D.I.A., la comunicazione e/o ogni altro titolo comunque denominato.

Art. 8

(Norme per la revisione del PEAR e per la programmazione)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e per rendere perseguibili in tempi congrui gli obiettivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza della Regione, i Comuni propongono con propri atti deliberativi l'individuazione di eventuali aree e siti non idonei del proprio territorio per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili entro il 31/12/2010.
2. Entro lo stesso termine i Comuni segnalano alla Regione i progetti realizzati e/o in corso di realizzazione soggetti a titoli autorizzativi diversi dall'autorizzazione unica ed inoltre il potenziale contributo locale, distinto per tipologie di fonti, per l'insediamento di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. Nella programmazione regionale sono stabiliti i criteri per le misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 delle linee guida nazionali.

Art. 9

(Promozione dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. La Regione promuove la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia da fonti rinnovabili con mezzi finanziari dei fondi strutturali e della normativa nazionale in materia o di specifici programmi comunitari.
2. Per la realizzazione di impianti di produzione e delle opere connesse potranno essere concessi contributi agli investimenti, anche sotto forma di crediti di imposta e/o di facilitazioni finanziarie, nei limiti e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. I benefici potranno riguardare anche i piccoli interventi dei singoli cittadini e delle famiglie.
3. Parte dei trasferimenti statali della fiscalità sulle accise è destinata a un fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

Art. 10

(Piano straordinario per la promozione delle energie da fonti rinnovabili)

1. La Regione nell'ambito degli atti di programmazione generale e di quelli inerenti la specifica materia delle energie da fonti rinnovabili approva un piano straordinario per la promozione e lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, anche al fine dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007/2013. Entro il 30/06/2011 il piano è approvato dal Consiglio regionale con evidenziate le risorse finanziarie per il triennio 2011-2012 e 2013.

Art. 11

(Norme per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento di impianti in dismissione)

1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati Membri.

Art. 12

(Consulta Regionale per le energie da fonti rinnovabili)

1. E' istituita la Consulta Regionale per le energie da fonti rinnovabili composta da 9 membri nominati dal Presidente della Giunta regionale su indicazioni degli enti locali, del sistema universitario pugliese e del sistema imprenditoriale del settore delle energie rinnovabili.
2. La Presidenza della Consulta è assunta da un rappresentante del sistema imprenditoriale di riferimento. La Consulta si avvale delle risorse umane della competente Struttura dell'Assessorato svolgente funzioni amministrative in materia di energia. La Consulta esprime pareri obbligatori sulla modifica e/o integrazione della presente Legge, sulla proposta di aggiornamento e/o integrazione del PEAR, sugli atti di programmazione nel settore delle energie rinnovabili, sui piani di incentivazione e sviluppo comunque denominati.

(Disposizioni in materia di impatto ambientale)

1. Per i progetti inerenti la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, opere connesse e infrastrutture indispensabili vanno osservate le disposizioni in materia di impatto ambientale nel rispetto dei limiti individuati dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la maggiorazione di legge possibile.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Ogni integrazione, modifica previsione della presente legge che si rendesse necessaria a seguito di sopraggiunta normativa comunitaria e/o nazionale sarà approvata dal Consiglio regionale entro tempi congrui e comunque entro termini per assicurare la coerenza dell'ordinamento regionale in materia con quello comunitario e/o nazionale.
2. Il Consiglio regionale entro il termine del 31/03/2011 integra la presente legge stabilendo l'abrogazione di norme dell'ordinamento della Regione incompatibili o in contrasto.
3. Le disposizioni della presente Legge entreranno in vigore l'01/04/2011.

Art. 15

(Norma finanziaria)

La presente Legge non comporta nuove e ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri:

Giovanni Epifani

Filippo Caracciolo

Gerardo De Gennaro

Francesco Ognissanti

